



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE SALE COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DI BENI MOBILI E SERVIZI

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 105 del 26 luglio 2023

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE SALE COMUNALI E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DI BENI MOBILI E SERVIZI

Art. 1

(Oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) i criteri generali, le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle sale di proprietà del Comune di Aosta;
 - b) la concessione del patrocinio comunale e di beni mobili e servizi in relazione ad iniziative ed eventi di interesse collettivo.

Titolo I

(Utilizzo delle sale comunali)

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. Le sale comunali sono destinate prevalentemente ad iniziative a carattere istituzionale, sociale e culturale e ad attività promosse o patrocinate dall'Amministrazione.
2. L'utilizzo delle sale comunali è, altresì, rivolto a favorire lo sviluppo delle libere forme associative e a promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita democratica della città. I processi democratico-partecipativi promossi da gruppi o movimenti politici, che comportano anche l'utilizzo di sale e locali comunali, seguono le condizioni previste per le libere forme associative.
3. Le sale comunali non possono essere concesse per iniziative in contrasto con la legge o con lo statuto, per attività di culto di qualsiasi genere, né per finalità commerciali o di vendita, con l'eccezione di iniziative funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica.
4. Durante la campagna elettorale l'uso di sale e locali di proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è disciplinata dalla normativa specifica della materia.

Art. 3

(Divieto di utilizzo)

1. Le sale comunali non possono essere concesse per iniziative contrastanti con le finalità

istituzionali indicate dallo Statuto comunale.

2. Il richiedente è responsabile in via esclusiva in caso di utilizzo difforme da quanto dichiarato.
3. Nelle sale comunali e nei locali adiacenti è vietata la vendita di beni e servizi, con l'eccezione di iniziative funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica.
4. Nelle sale comunali è vietata la somministrazione di cibi e di bevande; in locali adiacenti ritenuti idonei può essere valutata tale somministrazione per iniziative funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica, previa garanzia di protezione delle pavimentazioni pregiate.
5. Qualora venga accertato un uso difforme da quanto dichiarato o dal divieto stabilito dal primo comma, è facoltà dell'ufficio comunale competente negare al soggetto responsabile l'utilizzo di sale comunali per il periodo massimo indicato nelle disposizioni operative adottate ai sensi del successivo art. 11.

Art. 4

(Criteri di precedenza nelle assegnazioni)

1. Il dirigente competente, al fine di procedere all'assegnazione delle sale, si attiene al seguente ordine di precedenza:
 - a) manifestazioni di carattere istituzionale promosse dal Comune o da altri enti pubblici;
 - b) matrimoni (ove occorra la fattispecie);
 - c) manifestazioni patrocinate dal Comune di Aosta;
 - d) iniziative promosse da gruppi anche spontanei di cittadini ed utenti dei servizi finalizzate allo sviluppo della partecipazione democratica.
2. Fatte salve le precedenze di cui al comma 1, da formalizzarsi almeno entro quattro giorni lavorativi antecedenti la manifestazione, le sale vengono utilizzate secondo l'ordine cronologico delle richieste.
3. In caso di gravi ragioni di necessità ed urgenza resta impregiudicata la facoltà per il Comune di revocare l'assegnazione.

Art. 5

(Corrispettivo per l'uso delle sale)

1. La Giunta approva l'elenco delle sale disponibili, individuando la tipologia d'uso, e determina con proprio provvedimento il corrispettivo per la concessione, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) il corrispettivo viene calcolato sulla base del valore patrimoniale delle sale e dell'ammontare dei costi medi sostenuti dall'Amministrazione per garantire la

funzionalità delle stesse;

- b) l'utilizzo delle sale è a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, per lo svolgimento delle attività istituzionali, collegate al mandato amministrativo, promosse dai gruppi politici presenti in Consiglio comunale, come previsto dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale; per riunioni dei dipendenti a carattere sindacale; per riunioni di organi consultivi istituzionali e per gli eventi patrocinati dall'Amministrazione comunale ai sensi del successivo art. 7;
 - c) le sale sono rese disponibili, dietro pagamento del corrispettivo di cui sopra, in tutti gli altri casi;
 - d) ulteriori esenzioni, in ragione di particolari utilizzi, possono essere stabilite in sede di approvazione del provvedimento di cui al comma 1.
2. Sono a carico del concessionario:
- a) l'allestimento;
 - b) il facchinaggio;
 - c) il noleggio arredi e impianti di amplificazione qualora non compresi nella dotazione standard della sala concessa;
 - d) la guardiania.

Art. 6

(Danni)

1. Il ripristino di eventuali danni da chiunque causati durante l'utilizzo delle sale sarà totalmente a cura e spese del concessionario.

Titolo II
(Concessione di patrocinio)

Art. 7
(Oggetto e natura del patrocinio)

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento morale concesso dal Comune ad una iniziativa proposta e realizzata da terzi.
2. Il patrocinio viene concesso dal Sindaco a iniziative culturali, scientifiche e di promozione sociale; in particolare ad attività:
 - a. di pubblico interesse connesse all'educazione, alla formazione e all'istruzione;
 - b. di promozione sportiva e ricreativa;
 - c. di valorizzazione del tessuto economico e sociale;
 - d. inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
 - e. rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
 - f. di relazioni nazionali e internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione tra comunità ed umanitari;
 - g. rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
 - h. dedicate alla valorizzazione della condizione giovanile e delle relazioni intergenerazionali.
3. Il patrocinio non comporta l'automatica concessione di ulteriori benefici, che devono essere sempre espressamente richiesti nei termini previsti dal presente regolamento.
4. L'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente all'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.
5. Il patrocinio non viene concesso:
 - a) per iniziative organizzate o promosse da partiti o movimenti politici;
 - b) per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali indicate dallo Statuto comunale.
6. La pubblicità delle iniziative patrocinate deve contenere esplicitamente l'indicazione del patrocinante e lo stemma comunale. A tal fine il materiale pubblicitario deve essere sottoposto con congruo anticipo alla Segreteria del Sindaco per il preventivo nulla-osta.

Art. 8

(Benefici connessi al patrocinio)

1. Il Comune assicura, nell'ambito degli spazi consentiti dalla normativa vigenti, agevolazioni di natura economica, applicando le norme previste dal regolamento comunale del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
2. La concessione di patrocinio comporta l'esenzione automatica dal pagamento del corrispettivo per l'eventuale uso delle sale comunali di cui all'art. 5 nonché per l'eventuale concessione in uso temporaneo di beni mobili e servizi di cui all'art. 10.

Art. 9

(Controlli e sanzioni)

1. Il richiedente non può modificare o variare unilateralmente il programma dell'iniziativa; nel caso in cui ritenesse necessario apportare cambiamenti, gli stessi dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ente, che si riserva di riesaminare la domanda.
2. Il Comune può sempre eseguire controlli, direttamente o tramite terzi, per accertare il corretto utilizzo del patrocinio e del proprio stemma. Qualora si riscontrino difformità in merito, l'Amministrazione potrà assegnare all'interessato un termine per l'eventuale regolarizzazione, oppure revocare il proprio patrocinio o l'autorizzazione all'utilizzo dello stemma in caso di mancata rispondenza ai criteri dettati dall'Ente.
3. In ogni caso, qualora il patrocinio o lo stemma del Comune venissero utilizzati impropriamente o senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione comunale provvederà a diffidare il trasgressore, riservandosi di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.
4. Tutto il materiale prodotto in violazione di quanto stabilito dal presente regolamento dovrà essere ritirato o rimosso.

Titolo III

(Concessione di beni mobili e servizi)

Art. 10

(Concessione in uso temporaneo di beni mobili e servizi)

1. Il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative ed eventi che non siano in contrasto le finalità del presente regolamento anche concedendo, in uso temporaneo, i

seguenti beni mobili e servizi:

- a. sedie, transenne, pannelli e beni simili;
 - b. allacciamento all'acquedotto comunale (come da regolamento del servizio idrico integrato);
 - c. impianti elettrici di piazza Chanoux (pozzetti) per la fornitura di energia elettrica a cura e spese del concessionario per l'organizzazione di iniziative sulla piazza.
2. La presentazione dell'istanza e il rilascio del titolo abilitativo seguono le disposizioni dei precedenti articoli del regolamento.
 3. Il ritiro, l'installazione e la riconsegna dei beni sono a carico del richiedente.
 4. Il concessionario è interamente responsabile, durante il periodo di assegnazione dei beni, del corretto uso dei medesimi e dovrà, in caso di dispersione, distruzione o deterioramento degli stessi, provvedere al loro ripristino per la loro restituzione nelle medesime condizioni nelle quali sono stati consegnati.
 5. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi per l'esercizio dell'attività e per l'organizzazione delle manifestazioni.
 6. Il ripristino di eventuali danni da chiunque causati durante l'utilizzo sarà totalmente a cura e spese del concessionario.
 7. La Giunta approva l'elenco dei beni e dei servizi disponibili e determina con proprio provvedimento il relativo corrispettivo per la concessione.

Titolo IV

(Disposizioni finali)

Art. 11

(Competenze della Giunta)

1. Spetta alla Giunta adottare provvedimenti attuativi del presente regolamento, con particolare riguardo ai corrispettivi dovuti e alle modalità di utilizzo delle sale e relative limitazioni.